



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 16/12/2016

Atto n. 144

Oggetto: RECLAMO ORDINANZA TRIBUNALE PESCARA 2016/5032 RICORSO CAUTELARE PERONE F RANCO

L'anno duemilasedici, addì sedici del mese di Dicembre alle ore 11:00, presso la Sede Comunale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Presente

MARINELLI SANDRO	SINDACO	SI
FAIETA ANTONIO	VICE SINDACO	SI
ARAMINI ROMEO	ASSESSORE	SI
BERARDINUCCI DAVIDE	ASSESSORE	SI
D'AMICO LUISA	ASSESSORE	NO

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco Avv. Sandro Marinelli nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa FRANCESCA DIODATI

PREMESSO che:

- in data 12/11/2016 prot. n.18551, veniva notificato, a mezzo pec , ricorso ex art. 12172c.c. e 688 cpc, del sig. Perone Franco di Pianella patrocinata dall' Avv. Barbara Pierdomenico;
- con il predetto ricorso il sig. Perone Franco chiedeva :” l'emissione dei provvedimenti idonei ordinando a chi ritiene competente il taglio del pino e di porre in atto tutte le azioni idonee a mettere in sicurezza il muro di sostegno;

Constatato che la notifica del predetto ricorso era avvenuta, a mezzo Pec, all'indirizzo istituzionale dell'ente;

visto che secondo il combinato disposto dell' art. 5 del d.m. 163/2013 e l'art. 16 ter del d.l. 179/2012 l'unico elenco degli indirizzi pec cui poter effettuare le notifiche a mezzo pec è attualmente il registro delle pp.aa.,e tenuto presente che il Comune di Pianella non è ricompreso in detto elenco, l'atto di citazione in questione non poteva essere notificato a mezzo pec all'indirizzo pec non ricompreso in detto elenco;

Visto che secondo la giurisprudenza il reperimento di indirizzo pec al di fuori di pubblici registri indicati dalla legge determina la nullità della notifica, ed accertato che la nullità della notifica è sanabile solo a seguito della costituzione della controparte (sentenza tribunale Milano 23/6/2015;

Con delibera di G.C. n. 127del 22/11/2016, il Comune decideva di non comparire all'udienza fissata per il giorno 23/11/2016 dal tribunale di Pescara con decreto n. r.g. 5032/2016, giudice dott. Sergio Casarella , al fine di non sanare la nullità della notifica, e per l'effetto non affidare incarico ad avvocato per la rappresentanza in giudizio;

Visto che in data 9/12/2016 al protocollo n.20241/2016 veniva notificata, sempre a mezzo pec, dall'avv. Barbara Pierdomenico, ordinanza n. 5032/2016 del Tribunale di Pescara con la quale il Comune di Pianella, nel citato ricorso cautelare, veniva ritenuto obbligato a rimuovere la situazione di pericolo con il taglio immediato delle radici della pianta e di curarne la manutenzione, nonché condannato al rimborso delle spese liquidate in complessivi €2.800,00;

Udito il Sindaco il quale fa presente che il pericolo imminente paventato dal ricorrente non sia in realtà ravvisabile in quanto trattasi di albero secolare;

Considerato che l'atto introduttivo del giudizio cautelare è altresì affetto da nullità, a causa dell'utilizzo di erroneo mezzo di notifica;

Ritenuta necessaria la costituzione nel giudizio di che trattasi, del Comune a mezzo di avvocato, per sentire riformare la citata ordinanza;

Dato Atto dell'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

Ritenuto di conferire a tal'uopo incarico ad avvocato esterno per la difesa dell'ente dinanzi al tribunale del lavoro di Pescara;

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012, con la quale il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Dato Atto che, nella fattispecie, si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo per un periodo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato, per la quale, ai sensi della sentenza richiamata, non si rende necessaria l'indizione di gara;

Dato Atto che l'incarico di cui in oggetto non rientra fra le fattispecie di cui all'art.3 commi 55 e 56 della L.244/2007 e pertanto non rientra tra quelli approvati con programma triennale 2012-2014 anno 2012

con Delibera di Consiglio Comunale N. 21 del 27.04.2012;

Verificato Che Consip S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei servizi in oggetto, alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.488/1999 e successive modificazioni;

Verificato che neppure sul mercato elettronico è possibile reperire fattispecie riferite ad incarichi di consulenza e patrocinio legale oggetto dell'affidamento sopra indicato;

Ritenuto di autorizzare a conferire al procuratore ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge fino al definitivo esperimento del mandato, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eleggere domicilio, farsi sostituire conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare al giudizio, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, salvo revoca del mandato;

Interpellato gli avv.ti Claudia e Cesidio D'Aloisio e Gianni Maria Bucci, i quali uditi per le vie brevi si sono resi disponibili ad assumere l'incarico nel giudizio in oggetto;

Ritenuto quindi di affidare ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia;

Visto il D.lvo 50/2016;

Visti i pareri di cui all' art. 49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, allegati alla presente deliberazione,

Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Le premesse in narrativa formano parte integrante;
2. di promuovere reclamo all'ordinanza n. r.g. 5032/2016 emessa dal Tribunale di Pescara, nel giudizio cautelare di cui in premessa promosso dalla sig. Perone Franco a mezzo dell'avv. Barbara Pierdomenico del foro di Pescara nei confronti del Comune di Pianella;
3. **Di autorizzare** il Sindaco a incaricare, per i motivi di cui in premessa, gli avv.ti Claudia e Cesidio D'Aloisio e Gianni Maria Bucci foro di Pescara, conferendo loro il più ampio mandato, affinché rappresentino, assistano e difendano l'ente dinanzi al Tribunale di Pescara, promuovendo ogni utile azione avverso l'ordinanza emessa nel giudizio cautelare promosso dal sig. Perone Franco;
4. **Di dare atto** che l'incarico di cui in oggetto non rientra fra le fattispecie di cui all'art.3 commi 55 e 56 della L.244/2007 e pertanto non rientra tra quelli da approvare con Delibera di Consiglio Comunale;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento per quanto di competenza al predetto professionista ,
6. **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio segreteria affinché proceda al conferimento dell'incarico al professionista individuato dalla Giunta Comunale, sottoscrivendo il relativo contratto previa pattuizione del compenso secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 247/2012 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, e ai sensi dell'art. 183 D.L.vo n. 267/2000, e per l'assunzione dell'impegno di spesa nella misura determinata utilizzando come valore di riferimento i parametri di cui al D.M. 140 del 20 luglio 2012 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia,

Successivamente, stante l'urgenza e giusto quanto stabilito dall' art. 134, comma 4 del citato D. L.gvo 18.08.2000, n° 267 con successiva e separata votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
Sandro Marinelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesca Diodati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Visto di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA DEL SEGRETARIO
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 863 del 16/12/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

tenuto presente quanto evidenziato dal Sindaco e vista la giurisprudenza sulle notifiche a mezzo pec

Pianella, lì 16/12/2016

IL RESPONSABILE
DIODATI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA
ARE ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n. 863 del 16/12/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Pianella, li 16/12/2016

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Nota di Pubblicazione

Il 11/01/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta numero 144 del 16/12/2016 con oggetto:

RECLAMO ORDINANZA TRIBUNALE PESCARA 2016/5032 RICORSO CAUTELARE PERONE FRANCO

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 21/01/2017

Data 11/01/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Di Girolamo Maika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.